

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -SEZ.**

**III BIS**

**ROMA**

**R.G.N. 8065/2022**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei prof.ri:**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Provincia di inserimento</b>	<b>Classe di concorso</b>
ANGINO	ANTONELLA	██████████	REGGIO EMILIA	A-22
CANINO	GIANLUCA	██████████	CATANZARO	A-20, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60, B-15, B-03
DI NATALE	DAVIDE	██████████	VICENZA	A-48,A-49
GALEANI	LUIGINO	██████████	LECCE	B-06
MAGGI	ORAZIO	██████████	BOLOGNA	A-45
MARRA	GIULIANA	██████████	BENEVENTO	A-34
MUSELLA	GAETANA	██████████	BOLOGNA	A-48, A-49
ORABONA	GILDA	██████████	CASERTA	B-26
PIRUZZA	GIUSEPPE	██████████	AGRIGENTO	A-26,A-66, A-46
PORCELLI	GIANLUCA	██████████	BOLOGNA	A-45
POZZA	SANDRO	██████████	VICENZA	A-19
TORPEDINE	ANGELA	██████████	NAPOLI	A-34,A-50,A-15,A-31,A-60
TROTTA	GIOVANNI	██████████	SALERNO	A-41,A-26,A-47
VERRENGIA	ANTONIO	██████████	ROMA	B-17
ZAFFARANO	MASSIMILIANO	██████████	SASSARI	B-09

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall' avv.

Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L.Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.3721320 – Pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.,

**NONCHÉ CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico

1

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona dei rispettivi Direttori generali e legali rappresentanti p.t.,

**NONCHÉ CONTRO** il prof. Lace Florestano, [REDACTED]

[REDACTED] in quanto candidato inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: F)** delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, valide per il triennio 2022/2024, per le classi di concorso e per le province richieste dai ricorrenti, così come indicate in epigrafe, pubblicate con i provvedimenti di seguito specificati (**doc. 1**): decreto prot. n. 798 del 29/07/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n 891 del 16/08/2022; decreto prot. n. 12523 del 02.08.2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n.

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

## **PROF. GUIDO MARONE**

### **AVVOCATO**

15708 del 08/09/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito Territoriale di Roma, prot. n. 27157 del 05.08.2022 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 27991 del 30.08.2022; decreto prot. n. 10011 del 02/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Bologna, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 11098 del 22/08/2022; decreto prot. n. 9696 del 01/08/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Agrigento, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con decreto prot. n. 11641 del 06/09/2022; decreto prot. n. 14917 del 29/07/2022, approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni; decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito Territoriale di Lecce, prot. n. 13746 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16602 del 30.08.2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale di Caserta, prot. n. 13340 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 16084 del 29.08.2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ambito Territoriale di Catanzaro, prot. n. 4720 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 5334 del 25/08/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

3

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Campania- Ambito Territoriale di Benevento, prot. n. 4511 del 28/07/2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto del 01.09.2022 di protocollo sconosciuto; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Ambito Territoriale di Vicenza, prot. n. 2595 del 02.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 3042 del 30/08/2022; decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Ambito Territoriale di Sassari, prot. n. 8136 del 01.08.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo decreto prot. n. 9889 del 05.09.2022;

**NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 8065/2022, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** A) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle *«Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»*, in particolare nella parte in cui disciplina i requisiti di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze "GPS" valide per il biennio 2022/2024 (art. 3), laddove non prevede come titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento il conseguimento di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, nonché nella parte in cui prevede come modalità esclusiva di trasmissione delle istanze, l'invio sulla piattaforma telematica (art. 7), laddove preclusivo all'inserimento in prima fascia; B) della nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot.

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

n. 18095 dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e «*Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze*»; C) qualora occorra, dei pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio 2022; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

**PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente a riconoscere l'inserimento in prima fascia dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai fini dell'effettivo conferimento degli incarichi di docenza.

**FATTO**

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti, in quanto docenti precari con un'anzianità di servizio almeno triennale alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale, impugnavano l'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e gli atti presupposti, recante la disciplina generale delle operazioni di costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2022/2024, nella parte in cui non veniva loro consentita la possibilità di inserimento in I fascia.

Infatti, non veniva attribuito alcun valore all'esperienza maturata, e quindi al bagaglio di competenze e conoscenze professionali acquisite, dal momento che tali docenti precari risultavano collocati nella II fascia al pari di neo-laureati in possesso dei 24 CFU previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ovvero di soggetti solo inseriti nelle precedenti graduatorie di istituto, ancorché privi di effettiva anzianità di carriera.

5

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Il ricorso veniva trattato alla Camera di Consiglio del 2 agosto 2022, all'esito della quale con ordinanza cautelare n. 5002 del 3 agosto 2022, Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo respingeva l'istanza cautelare incidentalmente proposta ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nella I fascia delle graduatorie provinciali.

Nelle more, accadeva che l'Amministrazione resistente concludeva l'*iter* di aggiornamento e formazione delle graduatorie di cui è causa.

Conseguentemente, venivano espletate le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza dalle quali i ricorrenti venivano esclusi.

Orbene, a fini di procedibilità della domanda avanzata nel ricorso introduttivo, si rende necessario impugnare le determinazioni conclusive della procedura che, all'evidenza, risultano *ab origine* viziati per illegittimità derivata, dal momento che l'approvazione della graduatoria costituisce mera attuazione della disciplina generale dettata dall'O.M. 6 maggio 2022 n. 112.

Pertanto, con il presente atto, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono i presenti motivi aggiunti chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti

**MOTIVI**

**ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione alle clausole contenute nella *lex specialis*, censurate nel ricorso introduttivo.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive adottate dall'Amministrazione resistente con riferimento alle classi

6

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

concorsuali richieste dai ricorrenti, ove non risultano iscritti, finanche "con riserva" nella I fascia e senza la possibilità di ottenere incarichi di supplenza.

Per completezza difensiva, si rinvia alle eccezioni, deduzioni e doglianze già articolate nel ricorso introduttivo e che di seguito si riportano:

*"IN RITO*

*SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO*

*In via preliminare ed in rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale adito in considerazione della natura del provvedimento impugnato e del petitum sostanziale.*

*Con ogni evidenza, infatti, l'azione proposta involge un atto di macro-organizzazione che disciplina, in via amministrativa, le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie finalizzate al conferimento degli incarichi di supplenza, sicché tali determinazioni sono espressione inequivoca dell'esercizio del potere autoritativo assegnato all'Amministrazione resistente in subiecta materia (cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 maggio 2022 n. 5532).*

*Le procedure in questione, peraltro, sono pacificamente inquadrabili come procedure concorsuali pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 marzo 2021 n. 3745) e, pertanto, l'atto generale che definisce le modalità e le condizioni di espletamento delle operazioni di cui è causa determina inevitabilmente in capo ai destinatari l'insorgenza di posizioni giuridico-soggettive qualificabili come interessi legittimi.*

*Al riguardo, vale osservare che la contestata disciplina rinviene la sua fonte esclusivamente nei provvedimenti impugnati, cui la norma istitutiva demanda la regolamentazione dei requisiti di inserimento nonché delle fasi procedurali di formazione e di successiva utilizzazione delle graduatorie de quibus.*

*Di qui, quindi, la formulazione di una domanda costitutiva/caducatoria, siccome il conseguimento del bene della vita cui ambiscono i ricorrenti postula il previo annullamento della disciplina generale e, conseguentemente, la rimozione degli effetti preclusivi derivanti dalle disposizioni contestate in tema di conferimento di incarichi.*

*In altri e più chiari termini, la possibilità di essere destinatari di nomine richiede necessariamente la rimozione dell'atto generale ostativo, dal momento che l'impedimento è conseguenza diretta di una precisa scelta amministrativa a contenuto discrezionale.*

*Ne deriva che, in ossequio al preciso criterio ermeneutico fornito dalla Suprema Corte e dal costante orientamento conforme del Giudice Amministrativo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII,*

7

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

24 febbraio 2022 n. 1334), come noto fondato sul *petitum* sostanziale, la presente controversia rientra chiaramente nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità.

#### NEL MERITO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 4 TER DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22 (CONV. CON L. 6 GIUGNO 2020 N. 41). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 QUATER DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019 N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DEGLI ARTT. 1 E 11, CO. 14 DELLA L. 3 MAGGIO 1999 N. 124. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE E DEI PRINCIPI COMUNITARI SANCITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE E DEI PRINCIPI COMUNITARI SANCITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'anzianità di servizio triennale maturata nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente) quale requisito equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie provinciali di cui è causa, così svilendo di fatto la consistente esperienza professionale acquisita dai ricorrenti.

In modo del tutto irragionevole, peraltro, i docenti precari che da anni fanno fronte concretamente alle esigenze di organico e assicurano la regolare erogazione del servizio scolastico vengono equiparati in via generale ai docenti che non hanno mai espletato attività di insegnamento.

In tal senso, l'anzianità viene presa in considerazione nei soli limiti della valutazione del punteggio attribuibile per i titoli dichiarati, così potendo essere "compensata" con eventuali titoli formativi, e non invece in vista della giusta collocazione nelle distinte fasce in cui si articolano le graduatorie *de quibus*, da cui deriva come noto una priorità di nomina.

Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda dedotta in giudizio, preme rimarcare come la distinzione in fasce sia frutto di una decisione amministrativa che non è affatto imposta dalla normativa primaria, la quale, sul punto, prevede unicamente che sia assegnata preferenza ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (oramai per la gran parte estinte).

L'art. 4, co. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124, infatti, delega il Ministero resistente a disciplinare la composizione delle graduatorie finalizzate al conferimento delle supplenze, disponendo espressamente che «Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti».

8

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47



**AVVOCATO**

*Allo stesso modo, tale potestà regolamentare è stata confermata ed anzi ampliata anche per quanto concerne le graduatorie provinciali in parola dall'art. 2, co. 4 ter del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 41), a mente del quale «le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti».*

*In altri e più chiari termini, non vi è alcun vincolo giuridico che imponeva al Ministero resistente di riservare la prima fascia ai soli docenti muniti di titolo abilitativo all'insegnamento.*

*La deduzione è rilevante e dirimente siccome, in ragione dell'assenza di una espressa prescrizione che definisca l'articolazione delle fasce e, conseguentemente, determini i relativi requisiti di inserimento, risulta non pertinente l'orientamento giurisprudenziale sinora consolidatosi secondo il quale l'ordinamento di settore non sancisce l'equipollenza dell'abilitazione all'insegnamento con altri titoli formativi, trattandosi di una valutazione essenzialmente discrezionale del Ministero resistente che, in questa sede, si contesta.*

*Orbene, nel disciplinare la composizione delle graduatorie di cui è causa il Ministero resistente ben avrebbe dovuto conformarsi ai principi costituzionali nonché ai principi di derivazione comunitaria che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, offrendo la giusta tutela alla posizione giuridica dei docenti precari che vantano un'anzianità di servizio almeno triennale.*

*In altri e più chiari termini, non vi è chi non veda come, nell'individuazione delle priorità di nomina, il Ministero resistente avrebbe dovuto orientare la costituzione e/o l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali al rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, che imponevano di attribuire il giusto valore giuridico all'esperienza professionale quale circostanza determinante per il riconoscimento della qualifica professionale.*

*E' noto, infatti, che la direttiva 2005/36/Ce (modificata dalla direttiva 2013/55/UE) sancisce in modo inequivoco la rilevanza giuridica dell'esperienza lavorativa che consente al lavoratore di svolgere legittimamente la professione regolamentata.*

*Pertanto, la disciplina comunitaria valorizza espressamente il bagaglio di competenze e conoscenze concretamente acquisite ai fini del riconoscimento del titolo legittimante l'accesso all'attività lavorativa.*

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

Secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 3 della direttiva 2005/36/Ce cit., «È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo».

Nello stesso senso, poi, l'art. 14, co. 5 della direttiva 2005/36/Ce cit. esclude la necessità di misure compensative qualora il richiedente sia in possesso di un'esperienza triennale, stabilendo espressamente che «Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse».

Inoltre, l'art. 16 della direttiva 2005/36/Ce cit. dispone che «Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro».

Ne deriva che la direttiva 2005/36/Ce (modificata dalla direttiva 2013/55/Ue) sancisce in modo inequivoco la rilevanza giuridica dell'esperienza lavorativa che consente al lavoratore di svolgere legittimamente la professione regolamentata.

La disciplina comunitaria, pertanto, valorizza il bagaglio di competenze e conoscenze concretamente acquisite ai fini del riconoscimento del titolo legittimante l'accesso all'attività lavorativa: l'aver effettivamente erogato prestazioni connesse ad una attività regolamentata in uno Stato membro, ancorché il lavoratore sia privo del titolo di formazione ivi richiesto, assume così un valore del tutto equipollente alla qualifica prevista per la relativa professione.

La finalità di tale disposizione è da ricercare appunto nella necessità di riconoscere il consolidamento della posizione lavorativa di un soggetto al quale, in concreto e per un lungo lasso temporale, è stato consentito di esercitare una attività regolamentata.

La norma in parola, ancorché avente uno specifico ambito di applicazione, esprime tuttavia un principio di ordine generale che è volto a garantire una condizione di piena tutela ai lavoratori, in un'ottica sostanzialista che evita un approccio meramente formalistico delle qualifiche professionali onde scongiurare il rischio che i titoli di formazione possano costituire soltanto un ingiustificato ostacolo alle libertà di circolazione e di stabilimento sancite dai Trattati comunitari.

10

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

AVVOCATO

Il principio de quo, quindi, ben può rappresentare un "controlimite" alla potestà regolamentare attribuita al Ministero resistente, imponendo di assegnare rilevanza giuridica all'anzianità di servizio almeno triennale in possesso di quei docenti precari ai quali la stessa Amministrazione scolastica ha chiesto di impegnarsi per far fronte alle esigenze di servizio.

Nel corso degli ultimi anni, poi, sono intervenute plurime decisioni della Corte di Giustizia (i cui principi costituiscono fonte di diritto) e, in linea con tali pronunciamenti, anche del Giudice nazionale, che hanno definito lo status giuridico di tali docenti sia ai fini del reclutamento, siccome aventi diritto alla stabilizzazione a fronte della reiterazione ingiustificata di incarichi a tempo determinato, sia ai fini dell'equiparazione delle condizioni di impiego al personale di ruolo.

Gli insegnamenti giurisprudenziali sanciti nel consistente contenzioso sorto sono certamente ben noti a codesto ecc.mo Tribunale e, pertanto, in considerazione dell'obbligo di sinteticità degli atti ex art. 3 cod. proc. amm., sia consentito in questa sede soltanto richiamarli e darli per conosciuti. Come da ultimo affermato anche dal Giudice amministrativo, infatti, «è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2020 n. 4167).

In tal senso, se l'anzianità di servizio costituisce un presupposto discriminante per la partecipazione a tornate concorsuali riservate per il reclutamento del personale docente, essendo la ratio dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 chiaramente quella di assicurare una doverosa protezione giuridica ai lavoratori precari, non è dato comprendere perché tale condizione sia stata del tutto ignorata nella determinazione dei requisiti di inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

Appare quindi paradossale e illogica, oltre che fortemente contraddittoria, la disciplina impugnata che non tiene in alcuna considerazione l'esperienza professionale comunque acquisita dai docenti precari nel concreto espletamento delle funzioni, pienamente equiparabili a quelle svolte dal personale di ruolo, come accertato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Motter, punti 31 - 34, cit.).

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

*Alla luce di quanto rilevato, pertanto, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che finiscono per mortificare il personale precario, svilendo il bagaglio di competenze e conoscenze da questi acquisite e collocandoli in graduatoria alla pari di docenti che sono privi di qualsiasi esperienza sul campo.*

*2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 (CONV. CON L. 4 APRILE 2012 N. 35). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETÀ.*

*Qualora occorra, si eccepisce altresì l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono che la trasmissione della domanda di inserimento debba avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema informativo POLIS, qualora tale condizione sia suscettibile di determinare un impedimento alla presentazione dell'istanza di inserimento in prima fascia da parte dei ricorrenti.*

*In tal senso, infatti, non può ritenersi di per sé preclusivo il disposto di cui all'art. 8 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. con L. 4 aprile 2012 n. 35), in quanto il sistema informatico non è stato progettato per ricevere tutte le domande di inserimento, fatta salva in un successivo momento la verifica dell'ammissibilità delle medesime, ma riserva ingiustamente la possibilità di compilare il format nel rispetto delle condizioni e dei requisiti dettati dalla disciplina regolamentare in contestazione.*

*I ricorrenti, quindi, non hanno potuto indicare il possesso dell'anzianità di servizio almeno triennale quale requisito di inserimento in prima fascia, ma soltanto ai fini del calcolo del punteggio per i titoli dichiarati.*

*Si tratta di un effetto astrattamente escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di ratio.*

*In occasione dell'ultima tornata concorsuale del 2016, infatti, è stato affermato che «Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali*

12

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

*potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda"» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).*"

**PQM**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 26 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso  
per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti  
premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le province e per le classi di concorso dagli stessi richieste, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso

13

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere notificati a tutti i candidati potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti, mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli - Roma, 26 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

14

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 26 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 26/10/2022 16:13:02

15

**Napoli**

Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**

Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**

Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Nola**

Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**

Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**

Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com) - Fax 081 372 13 20

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8727/2022 del 28 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 8065/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."